

contingente ancora per un anno nella metà dell'imposta, sarà che consacreremo in luogo d'una regola certa l'arbitrio, e che molti dei contribuenti pagheranno non quello che per giustizia dovrebbero, ma quello che l'altrui capriccio o l'accidente determineranno; mentre se vi è principio il quale dovrebbe essere con la severità più scrupolosa applicato sarebbe quello dell'assoluta uguaglianza dei cittadini in faccia all'imposta, sancito nell'articolo 25 dello Statuto costituzionale, chechè se ne dica, assai opportunamente invocato.

Conchiudo adunque dichiarando che da mia parte mi accosterò volentieri a qualunque proposta, la quale tenda a sostituire fin da quest'anno il sistema della quotità per l'integrale somma di 60 milioni al sistema del contingente.

Dichiaro inoltre che sono disposto in tal caso ad aggiungere una clausola già da me proposta fin dallo scorso anno, quella cioè che se per avventura potesse dalle dichiarazioni dei contribuenti, anche dopo le loro rettificazioni, mediante i procedimenti stabiliti nella legge del 1864, ottenersi in complesso una somma minore di 60 milioni, vengano di tanto accresciute, sotto forma di centesimi addizionali, le imposizioni di ogni contribuente, di ogni comune, di ogni consorzio, fino a che si ottengano non meno di 60 milioni. Con ciò avrete la probabilità che la imposta getti di più di tale somma di 60 milioni, ma avrete la certezza che non ne getterà di meno. Ed io mi credo in diritto di chiedere in questo momento all'Assemblea se, laddove nello scorso anno fosse prevalsa con tale correttivo la regola della quotità, che fu calorosamente, benchè senza successo, difesa in questo recinto, il Governo nelle sue difficili contingenze finanziarie non avrebbe ricavato da questa imposta anzichè soli 30 milioni, e perciò 15 per la metà dell'anno 1864, ma indubitatamente una somma di gran lunga maggiore, senza essere soggiaciuto menomamente al pericolo di raccogliere di meno.

Questi sarebbero, o signori, i miei veri ed antichi desideri.

Nondimeno in modo subordinato discendo a proporre un emendamento assai più modesto; un emendamento di transazione, poichè vedo la maggioranza della Commissione ed il Ministero mantenersi così fermi e tenaci nella loro idolatria del preteso sistema dei contingenti, della quale nessuno sa rendersi ragione; se anche per quest'anno non dovremo turbare nell'amore di quest'idolo i suoi adoratori, io dico a me stesso: troviamo almeno un mezzo termine, pel quale, senza risuscitare in questo momento tutta l'ampia e vivace discussione che tanto occupò la Camera nell'anno scorso, facciamo almeno salve le ragioni alla restituzione di una legale proporzionalità dell'imposta, ed una giusta futura compensazione senza fallo dovuta. Solamente in tal guisa più non si potrà opporre che l'articolo 25 dello Statuto sia violato, perchè, sebbene un espediente amministrativo applicato per la distribuzione dell'imposta in un primo, od in un secondo anno, possa spe-

rimentarsi cagione di ingiustizie e disuguaglianze, la eguaglianza sarà ristabilita con un sistema di compensi successivi, scrivendo nella legge che le provincie, i consorzi ed i comuni che per effetto dell'applicazione di questo espediente, avranno nel primo e nel secondo anno pagato di più, ne saranno compensati con proporzionati disgravi, pagando di meno nei due anni successivi. Così avremo, direi, reintegrate le ragioni della giustizia, avremo rispettato il principio consacrato nello Statuto dell'eguaglianza di tutti i cittadini nella proporzionalità dell'imposta con gli averi, ed insomma avremo conseguito per via indiretta quel medesimo scopo, a cui evidentemente tendono tutti coloro che propugnano il sistema dell'imposta per quotità.

Pongasi mente che quest'ultima mia proposta non offende per nulla gl'interessi dello Stato, perchè nella ulteriore e successiva ripartizione compensativa nulla andrà a carico dello Stato, ma solamente quei comuni, quei consorzi e quelle provincie che per avventura avranno pagato il 9 o il 10 per cento nei primi due anni, accanto ad altri che avranno pagato il 2 o il 3, avranno diritto che per due anni consecutivi procedano le cose inversamente.

Io, lo ripeto, mi accontento anche se la Commissione ed il Ministero accetteranno questa mia modesta proposta la quale, come si vede, è una transazione, e serve a non impegnare ancora una volta in quest'anno la immensa questione della preferenza tra il sistema della quotità e quello del contingente.

Che se poi la Commissione ed il Ministero persistessero ad escludere fin anche una proposta, che non è possibile rigettare senza dichiarare in faccia al paese che vogliono usare due pesi e due misure; in questa ipotesi io mi riserverei formalmente, se anche altri nol farà, di proporre una radicale modificazione a questo articolo 2, nello scopo di applicare fin da quest'anno il sistema della quotità nella distribuzione dell'imposta sulla ricchezza mobile per la intera somma di 60 milioni.

LA MARMORA, *presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri*. Domando la parola per una presentazione.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro.

LA MARMORA, *presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'estensione a tutte le provincie della legge consolare del 1858.

Non si sgomenti la Camera, si tratta di un solo articolo, il quale, spero, non troverà nessuna opposizione.

Fu votato dal Senato quest'oggi ed è necessario che lo sia anche dalla Camera prima del chiudersi della Sessione.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Il deputato Lualdi ha facoltà di parlare.

LUALDI. Dirò poche parole per venire in appoggio